

Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 10/11/2025

Sommario

Art.1.	Premesse.....	3
Art.2.	Principi generali	3
Art.3.	Autorizzati al trattamento.....	4
Art.4.	Informativa	4
Art.5.	Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza.....	4
Art.6.	Trattamento e conservazione dei dati.....	5
Art.7.	Modalità di raccolta dei dati.....	5
Art.8.	Utilizzo di telecamere modulari.....	5
Art.9.	Diritti dell'interessato	6
Art.10.	Sicurezza dei dati	6
Art.11.	Cessazione del trattamento dei dati.....	7
Art.12.	Tutela amministrativa e giurisdizionale.....	7
Art.13.	Norma di rinvio	7

Art.1. Premesse

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti dal Comune di Priocca nell'ambito del proprio territorio.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di controllo e coordinamento.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Obiettivo del presente Regolamento è garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Priocca si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art 2 del D. Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art.2. Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune è investito.
3. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art.3. Autorizzati al trattamento dei dati

1. Il Titolare dei dati è il Comune di Priocca, rappresentato pro-tempore dal Sindaco.
2. Il Titolare, con proprio provvedimento può nominare un soggetto come Designato ai sensi dell'art. 2 quaterdecies al trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza.
3. Il Titolare e/o Designato del trattamento vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.
4. Il Titolare e/o Designato individua e nomina gli autorizzati della gestione dell'impianto, nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza, oltre ad eventuali figure con ruolo tecnico per le attività di configurazione, gestione e manutenzione.
5. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
6. Il Titolare e/o Designato provvede a redigere l'accordo ex art. 28 per esternalizzare eventualmente parte del trattamento a soggetti esterni.

Art.4. Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Il Titolare e/o Designato assicura il corretto posizionamento e manutenzione dei cartelli.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa contenente le modalità e le finalità per cui sono installati gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre viene riportata l'indicazione della collocazione delle aree dotate di impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi.

Art.5. Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Priocca. Deve comunque ricorrere un'esigenza effettiva proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene.
2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
 - a. tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - b. tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale;
 - c. tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
 - d. tutela ambientale;
 - e. tutela del decoro pubblico.

3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video.
4. Il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza. In tali casi verrà redatto apposito atto che regolerà il trattamento secondo quanto previsto dagli art. 26 e 28 del Regolamento 2016/679 e/o degli art. 17 e 18 del citato D. Lgs 51/2018.

Art.6. Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 51/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente Art.5, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria.
2. I dati vengono conservati nella centrale di registrazione sita presso il Comune di Priocca.

Art.7. Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici, all'interno di immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa, che potrà indicizzare le immagini, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la centrale operativa ubicata presso il Comune o in altro sito opportunamente interconnesso ed abilitato, sotto la responsabilità del Titolare e/o Designato al trattamento dei dati.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate nella centrale di registrazione per il periodo indicato all'Art. 8 comma 1, lett. d. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art.8. Utilizzo di telecamere modulari

1. Su tutto il territorio comunale può essere temporaneamente posizionato un adeguato numero di telecamere modulari (foto trappole), con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo di luoghi determinati.
2. Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine.
3. Qualora sussistano necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono il Titolare

dall'obbligo di informazione, non si provvederà alla previa collocazione dell'adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

Art.9. Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto, dietro presentazione di apposita istanza:
 - a. di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e/o Designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati.
 - c. di ottenere:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare o al designato al trattamento.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia dello Stato o di Polizia Locale.
5. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Titolare e/o Designato al trattamento dei dati. E' inoltre prevista la possibilità di accesso agli atti secondo le modalità, le forme ed i limiti di cui alla L. n. 241/1990 (artt. 22 e ss.), nonché al D.P.R. n. 184/2006
6. È possibile stipulare apposita convenzione con altri Corpi ed Organi di Polizia competenti territorialmente, al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza ubicati su aree pubbliche, stabilendo le caratteristiche generali del sistema, le implementazioni e modalità di fruizione dei dati, la titolarità e la responsabilità del trattamento, le misure di sicurezza per proteggere i dati ed il sistema. Tale convenzione regolerà anche gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali.

Art.10. Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Titolare e/o Designato al trattamento dei dati.
2. In particolare l'accesso alle sale di controllo/sala operativa è consentito solamente al personale in servizio presso il comune di Priocca autorizzato dal Sindaco e agli autorizzati addetti ai servizi. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati di volta in volta, per iscritto, dal Sindaco o dal suo delegato.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed

alla pulizia dei locali, preventivamente nominato dal titolare o dal designato al trattamento.

4. Il Titolare e/o Designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Nell'ambito degli autorizzati, con l'atto di nomina verranno designati, fra coloro che hanno accesso alle sale di controllo/sala operativa, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso delle sale di controllo sala operativa ed alle singole postazioni per l'estrapolazione delle immagini.
6. Gli autorizzati al trattamento saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema.
7. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di un anno e soggetti a successiva modifica.
8. Al fine di garantire tutte le norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati si applica quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In particolar modo dovranno essere garantiti la sicurezza dei canali di comunicazione e il costante aggiornamento dei firmware/software dei diversi sistemi.

Art.11. Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art.12. Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art. 37 e seguenti del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Titolare e/o Designato del trattamento dei dati personali.

Art.13. Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia:
 - a. al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali;
 - b. al D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
 - c. ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.